COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di Parma

OGGETTO : **DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO CONTRO L'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL 16/12/2014 CONTRO SENTANZA TAR PARMA N. 126 DEL 27/03/2014 – VILLA-SPAGGAIRI/COMUNE DI TRAVERSETOLO.**

ART. 1
PARTI INTERESSATE

Committente: Amministrazione Comunale di Traversetolo (PR).
Professionista:Avv. Paolo Coli con studio in Reggio Emilia via Vittorio Veneto n. 5 Partita IVA 01128640354 – Codice Fiscale CLO PLA 59R18 H223N, del Foro di Reggio Emilia

ART. 2
OGGETTO DELL' INCARICO

In richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18/02/2015 il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico legale per la costituzione e difesa in giudizio del Comune di Traversetolo avverso l'Appello al Consiglio di Stato di Roma promosso dai signori Villa Carla e Spaggiari Giovanni contro il Comune di Traversetolo, per l'annullamento della Sentenza del TAR di Parma n. 126 del 27/03/2014 - con cui è stato respinto il ricorso al TAR n. 367/2007 con cui è stato impugnato il provvedimento comunale prot. 21198 del 20/08/2007 di inammissibilità della DIA edilizia n. 152/2007 per la realizzazione di piccolo forno e barbecue e recinzione.

Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune tutti gli elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività, di concerto con le figure preposte facenti parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3
PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista dovrà prioritariamente provvedere alle seguenti mansioni:

- esame dell'appello e relativi allegati prodotti;
- esame degli atti amministrativi riguardanti l'oggetto dell'appello e di tutti i documenti propedeutici alla definizione dell'atto impugnato al fine di analizzare ogni aspetto della controversia formata;
- relazione di difesa e costituzione in giudizio, adeguatamente motivata e documentata al fine di evidenziare le ragioni di corretta azione amministrativa che ha portato al pronunciamento favorevole del TAR ora impugnato;
- deposito della difesa e costituzione in giudizio e dei relativi allegati;
- presenza e partecipazione alle udienze e produzione degli atti di difesa in corso di giudizio;
- relazione atti di difesa nel caso vengano richiesti in seguito al momento della definizione della sentenza di merito riguardo l'appello;

- deposito di eventuali ulteriori atti di difesa in caso richiesti al momento della definizione della sentenza di merito, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di Stato di Roma.

Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie dell'incarico in affidamento.
Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate entro i termini previsti dalle scadenze processuali .

ART. 4
ELABORATI FORNITI DAL PROFESSIONISTA

Il Professionista è tenuto a produrre l'atto di costituzione in giudizio per il Comune di Traversetolo ed ogni successivo atto di difesa meglio specificato all'articolo 3 del presente disciplinare.

ART. 5
COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in Euro 8.314,28, compresa IVA e contributi previdenziali, che verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura o notula pro-forma e mediante atto di liquidazione da predisporsi a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo. E' fatta salva la facoltà del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 50% del compenso spettante.

Qualora il professionista richieda una integrazione al compenso pattuito dovrà adeguatamente motivare la richiesta in relazione all'andamento del giudizio e al dettaglio delle spese sostenute e comunque ogni richiesta verrà vagliata preliminarmente dal comune e ove riconosciuta determinerà l'assunzione di preliminare e specifico impegno integrativo di spesa .

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del comune della fattura o notula pro – forma di cui sopra termine che le parti riconoscono afferente alla natura del contratto.

ART. 6
INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali gli verrà applicata una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine .

Con particolare riferimento al termine per la costituzione in giudizio che verrà definito dal Consiglio di Stato (e comunque entro i termini di legge), verrà applicata una penale pari all'intero ammontare dell'incarico ed in aggiunta verranno richiesti i danni nella misura che sarà quantificata.
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, con deliberazione di Giunta motivata, stabilire la revoca dell'incarico.

Fatta eccezione per la casistica dianzi indicata nel caso in cui il ritardo sia causato da motivi di forza maggiore non imputabili alla volontà del Professionista, verrà riconosciuto al Professionista il compenso per le sole prestazioni parziali fornite fino alla data della sopra indicata deliberazione, fino ad un massimo del 30% dell'importo inizialmente pattuito.

ART. 7
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 8
DIVERGENZE

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al foro competente di Parma.

ART.9
INCOMPATIBILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale; che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Il Professionista incaricato dovrà munirsi di polizza assicurativa professionale in conformità ai dettami di legge e darne comunicazione all'amministrazione .

ART. 10
VALIDITÀ

Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e viene redatto sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso .

***

Sottoscritto presso la sede municipale di Traversetolo, in duplice copia, il 12/05/2015.

Il Professionista	**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(avv. Paolo Coli)	(geom. Marco Valentini)
.....	**.....**